



COMUNE DI LIGORNETTO

REGOLAMENTO PER L'AIUTO COMPLEMENTARE

Richiamati i disposti:

- della Legge federale del 19 marzo 1965 (LPC);
- dell'Ordinanza del 15 gennaio 1971 (OPC);
- dell'Ordinanza del 20 gennaio 1971 sulla deduzione delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità (OMPC);
- dell'Ordinanza 92 del 21 agosto 1989 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI;
- dell'Ordinanza 92 del 21 agosto 1991 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI;
- dell'Ordinanza 92 del 31 agosto 1992 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI;
- della Legge cantonale del 21 dicembre 1965 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
- del Regolamento d'applicazione della Legge del 21 dicembre 1965 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
- e ogni altra norma applicabile

IL CONSIGLIO COMUNALE DI LIGORNETTO

Visto il messaggio municipale luglio 1994,

DECRETA:

Art. 1 - Generalità – Scopo.

Allo scopo di adeguare, in via sussidiaria, un reddito minimo disponibile annuo degli anziani e degli invalidi, il Comune di Ligornetto istituisce un **aiuto complementare comunale**, in seguito denominato ACc.

Art. 2 - Beneficiari.

L'ACc è concesso ai beneficiari di una rendita AVS, AI-AVS,/PC, AI/AVS che non raggiungono i limiti di reddito minimo disponibile annuo previsti dall'art. 3 del presente regolamento, a condizione che gli stessi siano domiciliati nel Comune da almeno 2 anni ininterrottamente.

Art. 3 - Limiti di reddito annuo determinante.

Cpv. 1

I limiti di reddito determinante sono quelli previsti dalla legge cantonale sulle prestazioni complementari all'AVS e AI così stabiliti:

- | | |
|-----------------|--------------|
| a) persone sole | fr. 16'140.— |
| b) per coniugi | fr. 24'210.— |

Cpv. 2

Questi limiti vengono automaticamente adeguati secondo le disposizioni cantonali in materia e saranno resi noti mediante Ordinanza municipale.

Art. 4 - Calcolo del reddito annuo determinante.

Per il calcolo del reddito annuo determinante fanno stato le norme previste dal Capo II. art. 6 e segg. della Legge cantonale del 21.12.1965 concernente le prestazioni complementari all'AVS e AI.

Art. 5 - Calcolo del reddito minimo disponibile annuo per l'ACc.

Cpv. 1

Per il calcolo del reddito minimo disponibile annuo di cui all'art. 1 fanno stato le norme previste per il calcolo del reddito determinante con le seguenti accezioni:

- dalla sostanza netta computabile viene dedotto totalmente il valore dell'abitazione primaria fino ad un massimo di fr. 80'000.—per persone sole e fr. 100'000 per coniugi, se riferito a stime vecchie.
- Nel caso di nuove stime detti valori vengono aumentati del fattore 1.25.
- Al calcolo finale si aggiunge l'eventuale prestazione complementare AVS/AI percepita.

Cpv. 2

Per la determinazione dei valori di cui ai paragrafi a) e b) fanno stato quelli desunti dalle notifiche di tassazione. Il biennio di riferimento viene stabilito di volta in volta dal Municipio mediante Ordinanza.

Cpv. 3

Analogamente a quanto previsto per il calcolo del reddito determinante della PC cantonale, anche per il calcolo del reddito minimo disponibile annuo, si terrà conto del valore della sostanza donata o ceduta e di eventuali rendite da vitalizi o usufrutti.

Art. 6 - Casi di esclusione.

Sono escluse dall'Acc le persone ospiti di Istituti riconosciuti dallo Stato e di quelli con i quali il Comune ha concluso accordi per il riconoscimento di un contributo giornaliero per le rette.

Art. 7 - *Importo.*

Cpv. 1

L'ACc comporta il versamento di un importo annuo variabile corrispondente alla differenza tra i limiti di reddito annuo determinante e il reddito minimo disponibile annuo.

Cpv. 2

L'Acc può tuttavia ammontare al massimo fino ai seguenti importi:

- | | |
|---------------------|--------------|
| a) per persone sole | fr. 800.-- |
| b) per coniugi | fr. 1'200.-- |

Cpv. 3

Queste prestazioni sono stabilite sulla base dei punti dell'indice svizzera dei prezzi al consumo 1.1.1994 (punti 138,9) e verranno adeguate solo al momento che l'indice sarà aumentato di 5 punti, mediante la seguente formula:

[contributo X nuovo indice: indice all'1.1.1994]

Art. 8 - *Pagamento.*

Cpv. 1

L'Acc è versato in novembre, direttamente ai beneficiari del presente regolamento o eventualmente al loro rappresentante, ritenuto che a quel momento siano ancora domiciliati e in vita.

Cpv. 2

I requisiti per l'ottenimento dell'ACc devono essere adempiuti entro il 30 giugno dell'anno a cui si riferisce il contributo.

Cpv. 3

Per coloro che adempiranno ai requisiti dopo tale termine il contributo è dovuto solo a partire dall'anno successivo.

Cpv. 4

Sono escluse, in ogni caso, prestazioni pro-rata.

Art. 9 - *Limitazioni.*

Cpv. 1

L'ACc non può essere ceduto in pegno né andare soggetto ad esecuzione forzata, pena la sospensione.

Cpv. 2

L'aiuto sarà sospeso se per effetto della sua concessione altri enti avessero a ridurre le loro prestazioni.

Art. 10 - *Competenze.*

L'applicazione del presente regolamento è affidata al Municipio che ne delega i compiti al responsabile dell'Agenzia AVS.

Art. 11 - *Domanda- formalità.*

Cpv. 1

I cittadini che ritengono di ottemperare ai requisiti contenuti nel presente regolamento devono fare esplicita richiesta scritta all'Agenzia AVS.

Cpv.2

In ogni caso le richieste per l'ottenimento dell'ACc devono essere precedute da una domanda, con relativa decisione, per l'ottenimento della prestazione complementare cantonale all'AVS o AI.

Art.12 - Accertamento periodico.

Il Municipio, per il tramite dell'Agenzia AVS, deve accertare a scadenza biennale se le condizioni per l'assegnazione dell'ACc sono sempre valide.

Art.13 - Obbligo di segreto.

Le persone incaricate dell'applicazione, della vigilanza e del controllo del presente regolamento sono tenute al segreto d'ufficio.

Art.14 - Finanziamento.

Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono coperti:

- a) Da una somma annua a carico del bilancio del Comune iscritta nel ramo "Previdenza Sociale"
- b) Da eventuali elargizioni di privati o enti.

Art.15 - Rimedi giuridici.

Contro le decisioni del Municipio è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla notifica.

Art.16 - Entrata in vigore.

Cpv.1

Il presente regolamento entra in vigore retroattivamente al 1.1.1994 con l'approvazione del Consiglio Comunale.

Cpv.2

Rimane riservata la ratifica del Dipartimento delle Istituzioni.

Approvato dal Municipio con ris. mun. no. 1189 del 4.7.1994

Per il Municipio

Il Sindaco: Il Segretario:
Fernando Caimi *Raffaele Bianchi*

Approvato dal Consiglio Comunale con ris. no. 88 del 7.11.1994.

Per il Consiglio Comunale

Il Presidente: Il Segretario:
Claudio Poretti *Raffaele Bianchi*

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 128-RE-3526 del 25.1.1995

Per il Dipartimento delle Istituzioni

La Sezione Enti locali:

lic. Jur. M. De Lorenzi

Modifiche successive.

Art. 6 approvato dal Consiglio Comunale il 21.6.2004 – ratificato dal Dipartimento delle Istituzioni il 23.8.2004.